ACCORDO

TRA

COMMISSIONE REGIONALE ABI EMILIA ROMAGNA

E

LE ASSOCIAZIONI DELLE IMPRESE

PER IL SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA IN EMILIA – ROMAGNA, MANTOVA E ROVIGO DEL MAGGIO 2012

27 giugno 2013

PREMESSO CHE

- gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia Romagna e delle Province di Mantova e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 hanno richiesto e richiedono un'ampia mobilitazione dell'intero sistema Paese, per favorire il rapido ritorno alla normalità delle attività produttive, anche attraverso la definizione di specifici accordi tra il mondo delle imprese e delle banche finalizzati a fornire linee guida di riferimento;
- l'Accordo siglato il 25 marzo 2013 tra la Commissione Regionale ABI Emilia Romagna e le Associazioni delle Imprese per il sostegno delle popolazioni colpite dal sisma ha consentito di consolidare le iniziative di sospensione del rimborso dei finanziamenti, avviate autonomamente dalle banche a partire dal 30 novembre 2012 in relazione ai prestiti sospesi a tale data ai sensi del D.L 74/2012 e successive integrazioni e modifiche, fino al termine del 30 giugno 2013, su richiesta documentata dalle imprese danneggiate dagli eventi sismici;
- ai sensi dell'Accordo del 25 marzo 2013 è stato costituito un tavolo di confronto periodico volto, tra l'altro, a valutare l'opportunità di mettere a punto misure a favore delle imprese che alla scadenza del 30 giugno fossero in difficoltà nel ripristinare il normale andamento dei rimborsi dei finanziamenti sospesi sino a quel termine, anche avvalendosi di strumenti pubblici di agevolazione;
- l'art. 6, del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43 ha prorogato al 31 dicembre 2014 lo stato di emergenza nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
- esiste l'esigenza di assicurare una continua opera di sensibilizzazione delle istituzioni nazionali e locali per favorire la rapida ricostruzione nei Comuni interessati.

LE PARTI CONCORDANO DI

prorogare la misura di sospensione dell'ammortamento dei finanziamenti alle imprese fino al 31 dicembre 2013 alle seguenti condizioni:

- la richiesta di intervento può essere presentata dall'impresa che ha già usufruito della sospensione prevista dall'Accordo del 25 marzo 2013, previa presentazione di

documentazione attestante che l'impresa ha i requisiti per essere ammessa a fruire delle misure previste dalla Convenzione ABI-CDP "Plafond Sisma 2012";

- la sospensione dell'ammortamento è prorogata fino al 31 dicembre 2013;
- venga prorogata di uguale periodo la validità delle eventuali garanzie sull'originario finanziamento;
- resta inteso che le banche possono sempre offrire, condizioni migliorative rispetto a quelle che fanno riferimento al presente Accordo;
- le banche che intendono aderire all'iniziativa dovranno darne specifica comunicazione all'ABI entro 20 giorni lavorativi dalla pubblicazione della circolare ABI con cui è data informativa del presente Accordo. L'ABI provvederà a pubblicare e tenere aggiornata sul proprio sito internet (www.abi.it) la lista delle banche aderenti;
- le banche che hanno già comunicato all'ABI l'adesione all'Accordo del 25 marzo 2013 o l'avvio di autonome iniziative di sospensione delle rate dei mutui alle imprese, sono considerate automaticamente aderenti al presente Accordo, salvo che non comunichino diversa volontà alla stessa ABI nei termini di cui sopra.

LE PARTI CONCORDANO INOLTRE DI

- attuare iniziative di sensibilizzazione della Regione e del Governo - anche previo confronto con le Autorità - a promuovere quanto prima interventi legislativi volti ad avviare la ricostruzione in tempi celeri e alle condizioni più favorevoli grazie a strumenti di sostegno pubblico.

Bologna, 27 giugno 2013

Commissione regionale Abi dell'Emilia Romagna
CNA
Coldiretti
Confartigianato
Confcommercio
Confcooperative
Confesercenti
Confindustria
CIA

Lega Coop

.....

.....

.....